

Regolamento per comportamenti da tenere nella didattica a distanza (videolezioni)

a integrazione dell'Aggiornamento Privacy per finalità Didattica a distanza (al sito – sezione Garante Protezione Dati Personali)

1. La piattaforma va usata solo ed esclusivamente per gli scopi scolastici-didattici previsti.
2. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all'ingresso, in aula virtuale, del docente.
3. Dopo il saluto iniziale, l'insegnante rileva le presenze.
4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio.
5. Quando, l'alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a segnalarlo, preferenzialmente, nella chat della videoconferenza, oppure chiedendo la parola a voce.
6. Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l'alunno può provvedere ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare.
7. È severamente vietato per l'allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnanti possono invitare gli alunni a aderire alla videolezione.
8. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall'insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e altri.
9. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall'insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
10. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
11. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
12. È vietato rigorosamente per l'alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni.
13. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa.
14. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l'alunno è impegnato in attività didattico educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza (ovvero in aula).

15. È vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente, senza autorizzazione del docente.

16. Durante le videolezioni è possibile e lecita solamente la presenza degli alunni, per assicurare le condizioni migliori di svolgimento dell'attività didattica. Sono naturalmente fatte salve situazioni particolari, in cui invece la presenza di altre figure può essere prevista.

17. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell'allievo, sottoponendo a domande i partecipanti e appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalie.

18. Esperti esterni possono essere ammessi a partecipare su autorizzazione del docente della classe e del dirigente scolastico (o suo delegato).

19. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a entrare puntualmente nell'aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite; inoltre: - è necessario presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l'esecuzione dell'attività prevista; - è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; - è obbligatorio eseguire le consegne del docente; - bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto verso tutti.

20. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l'alunno è impegnato in attività didattico educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza (ovvero in aula), anche sul piano disciplinare.

21. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione, anche per consentire di fruire della lezione in modalità asincrona eventuali studenti assenti. L'utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione.

22. Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza.

23. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello

del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. La scuola potrà chiedere l'intervento dell'autorità di polizia.

24. Inoltre, ogni trasgressione alle norme è trattata ai sensi del Regolamento Disciplinare. Nel caso si dovessero verificare abusi d'ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà anche ad informarne le famiglie.

In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto (per i casi previsti), gli alunni potranno essere esclusi temporaneamente dalle lezioni, per un periodo che non sia inferiore a quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti meno gravi.

25. Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l'autocontrollo nell'uso degli strumenti informatici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori.

Con approvazione da Consiglio id Istituto del 29.04.2020